

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2010, n. 7-1170

Approvazione delle nuove disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiali (*Sus scrofa*) nelle Aree protette della Regione Piemonte. Revoca della D.G.R. n. 26-14329 del 14/12/2004.

A relazione dell'Assessore Casoni:

Principale finalità della L. 394/91 “legge quadro sulle aree protette” è la “conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idrauliche idrogeologici, di equilibri ecologici” (art. 1 paragrafo 3 comma a);

la protezione delle specie animali, vegetali e di complessi biocenotici è correlata al mantenimento dell'equilibrio ecologico necessario alla loro conservazione. Particolare importanza riveste la conservazione dell'equilibrio faunistico che, se turbato, può pregiudicare gli obiettivi conservazionistici dell'area naturale alterando il sistema ecologico protetto;

la stessa L. 394/91 all'art. 11 dispone al paragrafo 3 il divieto di “cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali” all'interno delle aree naturali protette, e al paragrafo 4, prevede opportuna deroga al fine di “ricomporre squilibri ecologici” citando esplicitamente l'eventualità di prelievi faunistici e abbattimenti selettivi. Il divieto e la deroga sono ribaditi al Titolo C “aree protette Regionali” all'art. 22, paragrafo 6;

la L. 157/92 qualifica la fauna selvatica quale “patrimonio indisponibile dello Stato” e dispone all'art. 19 affinché le Regioni intervengano sul controllo della fauna selvatica anche laddove l'attività venatoria non è consentita;

la disciplina del controllo numerico della specie è prevista a livello sovranazionale all'art. 9 commi 1 e 2 della Convenzione di Berna del 1979 “Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa” e all'art. 9 commi 1-4 della Direttiva (CEE) 79/409 “Conservazione degli uccelli selvatici” e all'art. 16, comma 1, della direttiva (CEE) 92/43 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;

la Regione Piemonte, con la l.r. 36/89 “Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate”, ha definito le regole volte al mantenimento dell'equilibrio ecologico in deroga al divieto di nuocere in alcun modo alla fauna selvatica nelle aree protette;

oltre alla l.r. 36/89 sono intervenute sulla materia anche la l.r. 70/96 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” e la l.r. 9/00, che oltre a vietare gli allevamenti di cinghiali a scopi venatori (art.1) prevede, in situazioni di particolare gravità, l'adozione di piani e programmi per il contenimento della specie da effettuarsi attraverso un processo coordinato tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (Enti di gestione delle aree protette, Province, Comuni);

la Regione Piemonte, in considerazione dei danni causati dal cinghiale e della complessità gestionale di tale specie in quanto venabile, capace di notevole adattamento, mobilità e riproduzione, è intervenuta con la DGR n. 26-14329 del 14 dicembre 2004 “Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiali (*Sus scrofa*) nelle aree protette della regione Piemonte”, intendendo così fornire le necessarie disposizioni atte a garantire l'operatività degli Enti di gestione e dei parchi;

le disposizioni regionali hanno permesso ai parchi l'adozione di specifici “piani di controllo numerico” e la formazione di oltre 400 selecontrollori nel territorio regionale (personale ausiliario esterno formato ai sensi della L. 394/91 che partecipa gratuitamente alle operazioni di abbattimento selettivo dirette dai parchi);

l'oramai pluriennale attività dei parchi ha consentito un sostanziale incremento delle conoscenze in merito alle tecniche di controllo della specie. In alcune aree di intervento lo stesso successo dei

piani di controllo numerico ha evidenziato nuove criticità legate allo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti e stimolato considerazioni circa la salubrità delle carni, in particolar modo rispetto alla *Trichinella spiralis*;

l' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in virtù di “numerose e diversificate esperienze nell'ambito della gestione del Cinghiale nelle aree protette” ha provveduto alla revisione ed aggiornamento al 2010 delle “Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette” edite nel 2001 dal Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare nei “Quaderni di conservazione della natura”;

a fronte del mutamento degli orientamenti tecnico-scientifici contenuti nelle nuove linee guida ministeriali, dell'ampliamento delle aree colonizzate dal cinghiale, delle nuove conoscenze acquisite e dell'esperienza maturata nell'ambito dei sistemi di controllo numerico del cinghiale, è quindi necessario revocare la DGR n. 26-14329 del 14 dicembre 2004 “Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiali (*Sus scrofa*) nelle aree protette della regione Piemonte” atualizzando e riformulando disposizioni capaci di garantire e rinnovare l'operatività degli Enti di gestione dei parchi, approvando a tal fine l'allegato documento, costituente parte integrante del presente provvedimento.

Tutto quanto sopra premesso;

viste le Direttive CEE n. 79/409 e 92/43 ed i Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004;

visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la L. n. 394/91 e la L. n. 157/92 e s.m.i.;

vista la legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 s.m.i. e la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n.23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di revocare la D.G.R. n. 26-14329 del 14/12/2004 e conseguentemente di approvare le “Nuove disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiale (*Sus scrofa*) nelle Aree protette della Regione Piemonte” allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;

di stabilire che:

gli Enti di gestione delle Aree protette della Regione Piemonte adottano le disposizioni di cui alla presente deliberazione;

i “piani di gestione” ovvero “piani di prelievo” della popolazione di cinghiale sono presentati per l'approvazione alla Direzione regionale competente, corredati dal parere favorevole dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e delle Province territorialmente competenti;

di dare mandato alla Direzione competente di adottare tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione, quali modulistica, programmi dei corsi di formazione per selecontrollori e disciplinari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato